DECISIONE (PESC) 2015/202 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 2015

recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC ([1]).

(2) È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna al fine di consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

(3) Per attuale tale misura, si rende necessario un ulteriore intervento da parte dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/656/PESC è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 1 bis*

L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

([1]) Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).